

Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)

DECRETO n.

Oggetto: Rideterminazione limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2013 per la struttura privata erogatrice di prestazioni RSA con onere a carico SSR – Casa di Cura Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun, gestito dalla società “Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun” – P. IVA 01070321003 – sede operativa in Via Cardinal Pacca, 16 – 00165 - Roma

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

VISTA la Legge Costituzionale n. 3 del 2001;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 98;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, per aver maturato nel tempo disavanzi di gestione non ripianabili entro il 31 maggio 2006 e per aver accertato un livello di indebitamento del settore sanitario di rilevante consistenza, si è trovata nella condizione di dover applicare le procedure previste per il riequilibrio economico-finanziario dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 nonché stipulare l'accordo previsto nell'art. 1, comma 180, della Legge n. 311/2004 – legge finanziaria 2005 - e di dover ottemperare a tutti gli obblighi, ivi disciplinati, per le Regioni in squilibrio economico finanziario;

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro con l'individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la DGR n. 149 del 06 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2007 e il Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio allo stesso allegato quale parte integrante;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato – Regioni e Province autonome il 3 dicembre 2009, con il quale, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad Acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 il Presidente della Giunta regionale del Lazio, Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario *ad*

Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario;

PRESO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il dott. Renato Botti è stato nominato *Sub Commissario* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*", il quale, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

RILEVATO, in particolare, quanto previsto dal comma 8, dell'articolo 8 *quater*, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i., secondo cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinquies*, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale;

VISTO l'art. 8 *quinquies*, comma 2, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., che prevede la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale, che indichino, tra l'altro:

- "*il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d)*";
- "*la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d),omissis....*";

VISTO l'art. 8 *quater*, comma 2, del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i, che a tal proposito, prevede che "*la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto art. 8 *quinquies**";

RILEVATO quanto previsto dall'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., secondo cui, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, "*l'accredimento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*";

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa (*ex pluribus*, Cons. di Stato, sez. III, n. 1582/2014; Cons. di Stato, sez. V, n. 5847/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1911/07, che richiama, tra l'altro, Cons. di Stato, sez. V, n. 499/2003) ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento dei titolari delle strutture accreditate;

RILEVATO che, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/2012, è stato confermato che: "...*Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni*";

PRESO ATTO che con DGR n. 98 del 20 febbraio 2007 è stata rimodulata la diaria giornaliera per le RSA, nel senso di ripartire l'onere di detta diaria nella misura del 50% a carico del FSR e nella misura del restante 50% a carico dell'assistito;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00076 del 8 Marzo 2013, avente ad oggetto: "*Assistenza territoriale. Rivalutazione dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane ai sensi del Decreto commissariale U00039/2012*";

PRESO ATTO delle avvenute intese di riconversione sottoscritte con le strutture private ai sensi di quanto previsto nel Decreto commissariale n. U0080/2010 nonché dei relativi decreti commissariali di accreditamento;

VISTA la nota prot. n. 37981 del 27.02.2013 con cui – ai fini della predisposizione dei provvedimenti di budget 2013 - è stato richiesto all'Area competente chiarimenti in merito alle strutture private che, ai sensi della normativa vigente, possono erogare prestazioni con onere SSR;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 53839/DB.07.14 del 21.03.2013 l'Area competente ed il Direttore Regionale hanno previsto che, nelle more della conclusione dell'*iter* di accreditamento istituzionale, i provvedimenti di definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2013 dovranno riguardare le medesime strutture destinatarie dei provvedimenti di budget nell'anno 2012;

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 09 Aprile 2013, con il quale viene determinato il limite massimo di risorse assegnabili per la struttura Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun, calcolato sulla base di n.110 posti letto in possesso dei titoli di autorizzazione e accreditamento per un livello assistenziale di mantenimento basso (MB);

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00411 del 09 Maggio 2013, che rilascia l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo al soggetto denominato "Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun" – P.IVA 01070321003 – con sede legale in via Cardinal Pacca, 16 – 00165 – Roma, per il presidio di via Cardinal Pacca, 16 – 00165 – Roma, per

l'attività di RSA con n.110 posti letto – area della senescenza – di cui n. 50 posti letto di livello prestazionale R2 e n. 60 posti letto di livello prestazionale R3;

PRESO ATTO che con la nota prot. n. 142681 del 05 Dicembre 2013 l'Area Autorizzazione e Accreditamento – Completamento Adempimenti L.R. 12/11 – ha comunicato la configurazione dei posti letto titolari dei titoli di autorizzazione e accreditamento della struttura in oggetto per un totale di 110 posti letto, di cui n. 50 posti letto livello prestazionale R2 e n. 60 posti letto livello prestazionale R3;

PRESO ATTO che il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0099/2012 ha stabilito le seguenti corrispondenze:

Regolamento Regionale 1/1994	DPCA 8/2011	
	R1	Intensivo
ALTO (III)	R2	Mantenimento A
MEDIO (II) – BASSO (I)	R3	Mantenimento B

PRESO ATTO delle tariffe definite dal Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101/2013, con decorrenza dal 01.01.2013 (importi in Euro):

Tipologia assistenziale	Tariffa totale	Onere SSR
Intensiva	220,30	220,30
Mantenimento A	118,4	59,2
Mantenimento B	98,4	49,2

VISTO il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101/2013, nel quale sono stati determinati i livelli massimi di risorse assegnabili per l'anno 2013 delle prestazioni di RSA prevedendo un'occupazione piena (100 per cento) dei posti letto, sui quali le strutture possono erogare prestazioni con onere a carico del SSR, valorizzati sulla base delle tariffe di cui sopra;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III *quater*, n. 742/2014, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun e, per l'effetto, ha annullato, nei limiti di interesse, il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 9 aprile 2013 circa la corrispondenza tra budget assegnato e configurazione di accreditamento;

RITENUTO di rideterminare, quindi, il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2013 alla RSA Casa di cura Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun ai sensi dei criteri e delle tariffe di cui sopra e, pertanto, di rideterminare il livello massimo di risorse assegnabili alla struttura Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun in misura pari a euro 2.157.880,00 per l'anno 2013;

RILEVATO che l'incremento di spesa, dovuto alla rideterminazione del limite massimo di risorse assegnabili di cui sopra, è pari a euro 182.500,00;

STABILITO che il livello massimo di risorse assegnabili di cui sopra, pari a euro 2.157.880,00, sostituisce e non integra il livello fissato dal Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 09 Aprile 2013;

STABILITO che il limite massimo di risorse assegnabili di cui sopra trova copertura finanziaria in

GSA negli accantonamenti previsti al punto 5 del Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 09 Aprile 2013;

RITENUTO pertanto di dare mandato all'Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio Contabilità Analitica e Crediti Sanitari di provvedere alla conseguente regolarizzazione contabile;

RITENUTO che il limite massimo di risorse assegnate si riferisce esclusivamente a cittadini residenti nella Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rideterminare il limite massimo di risorse assegnabili di cui al presente decreto sulla scorta delle osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti riguardo il medesimo provvedimento;

RIBADITO che la definizione del limite massimo di risorse assegnabili rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;

STABILITO che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo di risorse assegnabili da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;

RITENUTO di rinviare, per lo schema di contratto/accordo per l'anno 2013 e per le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00183/2013, avente ad oggetto "*Approvazione schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale*";

RITENUTO che le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di rideterminare, per l'anno 2013, il livello massimo di risorse assegnabili alla struttura Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun in misura pari a euro 2.157.880,00;
2. di stabilire che il livello massimo di risorse assegnabili di cui sopra, pari a euro 2.157.880,00, sostituisce e non integra il livello fissato dal Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 09 Aprile 2013;
3. di determinare il limite massimo di risorse assegnabili per l'anno 2013 alla struttura Casa delle Religiose Figlie di Nostra Signora del Sacro Cuore di Issoudun ai sensi dei criteri e delle tariffe di cui al Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 09 Aprile 2013;

4. che il limite massimo di risorse assegnabili di cui sopra si riferisce esclusivamente a cittadini residenti nella Regione Lazio;
5. che il limite massimo di risorse assegnabili di cui sopra trova copertura finanziaria in GSA negli accantonamenti previsti al punto 5 del Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00101 del 09 Aprile 2013;
6. che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rideterminare il limite massimo di risorse assegnabili di cui al presente decreto sulla scorta delle osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti riguardo il medesimo provvedimento;
7. che la definizione del limite massimo di risorse assegnabili rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR nell'ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;
8. che all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo di risorse assegnabili da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli;
9. di rinviare, per lo schema di contratto/accordo per l'anno 2013 e per le relative procedure di sottoscrizione, a quanto disciplinato nel Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00183/2013, avente ad oggetto "*Approvazione schema tipo di contratto/accordo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sanitarie Locali/Regione e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale*";
10. che le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate;
11. di disporre, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, l'applicazione dell'art. 8-*quinquies*, comma 2 *quinquies*, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i..

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

